

STATUTO

SPES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANNICANDRO GARGANICO FG
VIA GIACOMO MATTEOTTI 13

Numero REA: FG - 216954

Codice fiscale: 02415140710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.13.636 di Raccolta

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede ed applicazione di norme - E' costituita la cooperativa a mutualità prevalente di produzione e lavoro denominata **"SPES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La società ha sede in Sannicandro Garganico nel luogo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire altre sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali, anche altrove, su tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Qualora si verificchino le condizioni previste dalla legge, si potranno applicare alla cooperativa le disposizioni che regolano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 2 - Durata - La società ha durata fino al 31 dicembre 2043 ma potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 - Oggetto sociale -

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, impegnandosi la cooperativa espressamente:

a) a non distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a non remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi;

c) a non distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) a devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, senza scopo di lucro, ha la finalità di incrementare, di valorizzare e di tutelare la produzione delle aziende dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti delle economie nazionali anche mediante la regolamentazione delle produzioni e dei conferimenti per la vendita collettiva.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti dei piani di programmi regionali per materia di interventi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giu-

ridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi attività relativa alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- 1- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- 2- gestione di presidi di accoglienza, anche a carattere diurno, di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;
- 3- gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti e/o assistenza nelle medesime;
- 4- interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione, per i soggetti fruitori del servizio;
- 5- gestione di asili nido;
- 6- assistenza ed ogni altra forma di intervento socio educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione;
- 7- gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;
- 8- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;
- 9- gestione di servizi di segretariato sociale;
- 10- istituzione e gestione di case-alloggio;
- 11- istituzione e gestione di case-famiglia;
- 12- assistenza e supporto scolastico-educativo, ivi comprese iniziative ludico-sportive ed esperienze creative per i soggetti assistiti;
- 13- telesoccorso;
- 14- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
- 15- gestione di servizi direttamente e indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella indicata, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente attinenti ai medesimi; potrà contrarre mutui e potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge sia nazionali che comunitarie.

La cooperativa potrà infine assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici ed organismi fidejussori, consorzi e società consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

Art. 4 - **Soci** - Il numero dei soci deve essere compreso entro

i limiti fissati dalla legge. Possono essere soci della società cooperativa tutte le persone fisiche che desiderano esercitare una attività lavorativa in attuazione dell'oggetto sociale e che non si pongono fini contrari o contrastanti con quelli della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 5 - Ammissione a soci - Per essere ammessi come soci, le persone fisiche dovranno presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'attività esercitata in relazione all'oggetto sociale;
- c) la misura della quota che intendono sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'organo amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande decide insindacabilmente l'organo amministrativo, con delibera motivata.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento in denaro della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione della domanda da parte dell'organo amministrativo, detta domanda si intende come non presentata.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà escluso dalla cooperativa.

Art. 6 - Scioglimento del rapporto sociale - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 7 - Recesso - Il recesso è ammesso: nei casi previsti dalla legge; per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di responsabilità dei soci; quando il socio trasferisca la sua residenza fuori dal territorio nel quale si esplica l'attività sociale per modo che non possa più concorrere alla medesima, né usufruirne; quando il socio perde i requisiti per l'ammissione di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci

a cura dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui al precedente comma; il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima di detta chiusura oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se comunicato successivamente a detto termine.

Art. 8 - Esclusione - L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci:

a) interdetti, inabilitati o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto sociale o dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non eseguino entro il termine loro fissato dall'organo amministrativo i versamenti stabiliti o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa per qualsiasi altro titolo.

Nei casi indicati nella lettera b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato a regolare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo dopo che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dal detto invito e sempreché perduri l'inadempienza.

Agli effetti del successivo art. 11, lo scioglimento del rapporto sociale col socio escluso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 9 - Delibere di recesso ed esclusione - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto con raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione all'organo amministrativo. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

Art.10 - Rimborso ai soci - I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno solo diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate; la liquidazione avrà luogo secondo legge e sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura per i soci receduti ed esclusi e per gli eredi del socio defunto allo scadere dei termini di legge.

Art. 11 - Patrimonio - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai

limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento o riserva formati a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale nè al momento della liquidazione.

La cooperativa in ogni caso non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 12 - Quote - Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore dei terzi con effetto verso la società cooperativa durante la vita della medesima; possono essere cedute, con effetto verso la società, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, ad altri soci, od anche a persone che presentino domanda di ammissione a socio. L'autorizzazione dell'organo amministrativo è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, la misura stabilita dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza di cause di incompatibilità.

Art.12/bis - Ristorni - L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione, a titolo di ristorno, dei residui attivi annuali in proporzione alla quantità e qualità dello scambio mutualistico intercorso tra la cooperativa e i soci durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno), comunque mai in misura superiore a quella prevista dalla

legge per la sussistenza dei requisiti della cooperativa a mutualità prevalente.

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti oppure potranno essere accantonate in apposito fondo.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno di attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può anche deliberare, fatte salve le prescrizioni della legge, che la totalità degli utili venga destinata a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16.12.1977 n.904.

Art. 13 - Bilancio - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; si rinvia alla legge circa i termini e le modalità di convocazione per l'assemblea che approva il bilancio.

Art. 14 - Approvazione del bilancio - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, compilati con criteri di oculata prudenza nel rispetto delle norme in materia.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali (al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari) destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) a retribuire le quote sociali, con l'espresso divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite stabilito dalla legge per la sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente;
- c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della società cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art. 12);
- d) alla rivalutazione delle quote sociali nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31-01-1992 n. 59;
- e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- f) alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorni, in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e della quantità e qualità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi

con apposito regolamento interno), comunque mai in misura superiore a quella prevista dalla legge per la sussistenza dei requisiti della cooperativa a mutualità prevalente.

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti oppure potranno essere accantonate in apposito fondo.

L'assemblea può anche deliberare, fatte salve le prescrizioni della legge, che la totalità degli utili venga destinata a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904.

Art.14/bis - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa con l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 15 - Assemblea dei soci - Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede

sociale, purché in Italia), il giorno e l'ora della adunanza; eventualmente detto avviso potrà prevedere anche la seconda convocazione, la quale non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

La convocazione deve essere effettuata con avviso di convocazione da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima, a ciascun socio presso il domicilio risultante dal libro dei soci ovvero con lettera recapitata a mano con gli stessi termini e modalità.

Art. 16 - Poteri dell'assemblea ordinaria e straordinaria - L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
 - 2) elegge e sostituisce l'organo amministrativo;
 - 3) delibera in ordine agli altri oggetti previsti dalla legge.
- Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno per la discussione sul bilancio e quante altre volte l'organo amministrativo lo creda necessario od opportuno oppure ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare su argomenti previsti dalla legge da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulla modificazione dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Art. 18 - Sistema di votazione - Le votazioni sono fatte normalmente per alzata di mano; nel caso in cui il presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, le votazioni avverranno per appello nominale.

Art. 19 - Diritto al voto - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio avente diritto al

voto e che non sia amministratore, sindaco, o dipendente, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci con delega scritta. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o indisponibilità di questi, l'assemblea sarà presieduta dal socio nominato dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Art. 21 - Organo amministrativo - Secondo la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, l'organo amministrativo potrà essere costituito dal consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati tra i soci oppure, in alternativa, potrà essere costituito esclusivamente da un amministratore unico scelto tra i soci.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Ciascun membro dell'organo amministrativo è dispensato dal prestare cauzione.

L'organo amministrativo non ha diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Art. 22 - Presidente del consiglio di amministrazione - Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori.

Art. 23 - Adunanze del consiglio di amministrazione - Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario od opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei consiglieri. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà inoltrato a mezzo lettera anche agli eventuali componenti del collegio sindacale non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 24 - Presenza dei consiglieri alle adunanze - I consiglieri che non presenzino alle riunioni del consiglio per tre sedute consecutive sono considerati dimissionari qualora non presentino le dovute giustificazioni.

Art. 25 - Poteri dell'organo amministrativo - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione

sia ordinaria sia straordinaria della società cooperativa. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere delle assemblee;
 - b) redigere i bilanci;
 - c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - d) deliberare sugli atti e contratti di ogni genere, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e gestioni sociali;
 - e) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - f) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le adesioni ed i consorziamenti previsti nell'art. 3;
 - g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
 - h) provvedere ai sensi di legge alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
 - i) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'assemblea;
 - l) deliberare l'adesione alle organizzazioni nazionali cooperative e alle loro strutture regionali e provinciali.
- L'organo amministrativo può rilasciare deleghe e procure speciali a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 26 - Rappresentanza - All'amministratore unico (ovvero al presidente del consiglio di amministrazione) spetta la rappresentanza legale e la firma sociale della cooperativa. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione dell'organo amministrativo, può delegare i poteri in tutto o in parte al vice presidente o al consigliere delegato, nonché con speciale procura, ad impiegati della cooperativa. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente con firma tra loro disgiunta.

Art. 27 - Direttore - L'organo amministrativo, se ritenuto necessario od opportuno, potrà nominare uno o più direttori scelti anche tra i non soci, determinandone poteri e retribuzione.

Art. 28 - Collegio sindacale - Il collegio sindacale sarà obbligatoriamente nominato soltanto quando obbligatoriamente

previsto dalla legge.

In caso di nomina, il collegio sindacale sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche tra i non soci; per tutto quanto relativo al collegio sindacale si rinvia alle norme di legge.

Art. 29 - Poteri del collegio sindacale - Il collegio sindacale: controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture contabili.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea, prevista dalla legge, deve specificatamente riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Al collegio sindacale spetta inoltre il controllo contabile della cooperativa.

Art. 30 - Regolamento - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento, da compilarsi da parte dell'organo amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea.

Art. 31 - Liquidazione e norma di rinvio - In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle vigenti norme sulla cooperativa a mutualità prevalente ed a quelle sulla società a responsabilità limitata, in quanto applicabili.

All'originale firmato:

Contessa Marcello - **Pasquale de Candia Notaio, segue impronta sigillo notarile.**